

HERA COMM S.p.A.

Sede: Via Molino Rosso 8 40026 Imola (BO)

tel. 0542.843111 fax 0542.843129

www.heracomm.com

Spett.le

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente**

**Direzione mercati *retail* e tutele dei
consumatori di energia**

Piazza Cavour, 5

20121 MILANO

Osservazioni

DCO 445/2020/R/eel

**“Meccanismo per il riconoscimento dell’eventuale mancato incasso delle componenti tariffarie
a copertura degli Oneri Generali di Sistema. Orientamenti finali”**

1. Osservazioni generali

Le tematiche affrontate nel DCO in esame, che si iscrive peraltro in un procedimento avviato da Codesta Autorità nel lontano 2017 (con la deliberazione 109/2017/R/eel), e le proposte in esso contenute, rivestono una estrema rilevanza per la scrivente società.

Poiché, peraltro, gli spunti di consultazione si limitano a considerare i profili inerenti alla tematica degli Oneri Generali di Sistema (OGdS) unicamente con riferimento al mercato libero, si ritiene necessario, in sede introduttiva, svolgere alcune considerazioni più ampie.

Si prende atto che il dichiarato intento di ARERA è quello di ottemperare a pronunce rese dal Giudice Amministrativo (TAR Lombardia, Milano, sentenze nn. 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017, adesive a Consiglio di Stato, decisione, n. 2182/2016) e risalenti a oramai a più di cinque anni or sono, che hanno statuito il principio in forza del quale l'obbligo di versare gli OGdS grava, in ultima istanza, esclusivamente sui clienti finali, fermo restando l'obbligo strumentale in capo all'Utente del Trasporto di fatturare tali oneri, di riscuoterli presso i clienti finali (attività queste ultime in capo al c.d. reseller, se l'UdT non svolge anche il ruolo di controparte commerciale del cliente finale), e di corrisponderli ai DSO.

Giova peraltro ricordare che, nel medesimo contesto procedimentale del DCO 445/2020/R/eel, era già stato pubblicato un risalente documento per la consultazione (DCO 52/2018/R/eel), con il quale Codesta Autorità aveva diffuso i suoi orientamenti riguardo al tema che occupa.

Orbene, ponendo in relazione i due citati documenti per la consultazione, emergono peraltro alcune significative differenze.

In particolare, le “nuove” misure che vengono ora prospettate con il DCO 445/2020/R/eel, determinano riduzioni, anche rilevanti, del prospettato riconoscimento agli UdT rispetto a quanto stabilito dalle sentenze amministrative cui ARERA dichiara pure di ottemperare, ed al tempo stesso sono idonee ad incrementare gli oneri, anche gestionali, dell'attività che tali UdT sono chiamati a svolgere in sede di partecipazione al Meccanismo di reintegrazione, a fronte di presupposti non condivisibili.

Il riferimento è in particolare ai seguenti temi:

a) la prospettata esclusione dal Meccanismo di reintegrazione degli OGdS non riscossi nell'ambito del Servizio di Salvaguardia.

A fronte della circostanza che, nel precedente DCO 52/18, l'orientamento di Codesta Autorità era quello di ammettere al meccanismo di reintegrazione (anche) gli esercenti il Servizio di Salvaguardia, in quanto soggetti che, come gli esercenti la vendita sul mercato libero, ricoprono esattamente la medesima qualifica di UdT e che, dunque, rivestono le medesime prerogative e ruoli nella fattispecie in esame, il DCO 445/2020 afferma invece ora, inopinatamente (non fornendo cioè al riguardo alcuna motivazione né ragguaglio), l'esclusione dal meccanismo di reintegrazione degli OGdS non riscossi, dei Servizi di ultima istanza, tra i quali proprio del Servizio di Salvaguardia.

Qualora non fosse esplicitamente confermato, in sede provvedimentale, che il tema in esame sarà trattato in un separato contesto procedimentale dedicato al Servizio di Salvaguardia (relativamente ai clienti disalimentabili, i cui crediti non sono coperti dal meccanismo di reintegro degli oneri della morosità destinato esclusivamente ai clienti non disalimentabili), si realizzerebbe inevitabilmente un contrasto sia con le richiamate sentenze del Giudice Amministrativo, cui codesta Autorità dichiara

peraltro di volere ottemperare, sia con la stessa deliberazione 109/2017/R/eel di avvio del procedimento in esame, senza dire la ingiustificata disparità di trattamento che un siffatto provvedimento ARERA realizzerebbe tra esercenti la vendita nel mercato libero ed esercenti il servizio di salvaguardia.

b) le condizionalità di processo per l'accesso al Meccanismo.

Si premette che la scrivente concorda pienamente in merito alla necessità di subordinare l'accesso al Meccanismo di reintegrazione al rispetto di rigorose e puntuali condizioni, nonché dimostrabili da parte del Venditore, riguardo alla sua attività volta ad una diligente ed attiva gestione del credito.

Tuttavia, si ritiene necessario scongiurare il rischio che si affermi un orientamento secondo cui l'efficienza nella gestione del credito si dovrebbe realizzare, necessariamente ed unicamente, tramite l'intervenuta adozione, in modo indiscriminato e meccanicistico, di tutte le azioni previste dal TIMOE (così eventualmente trasformando di fatto quelli che sono i tempi minimi indicati nel TIMOE in tempi assoluti e tutti gli step di processo consentiti e volti alla interruzione della fornitura, come obbligatori), al fine di condurre alla perdita di responsabilità dei prelievi di un POD moroso.

Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare che le società di vendita (tra cui la scrivente), in quanto operatori di mercato, hanno dovuto necessariamente, sin dall'inizio della loro attività, strutturarsi per tempo nella ricerca della più efficiente gestione del proprio credito, e dunque ben prima delle (peraltro doverose) iniziative regolatorie in esame e relative agli oneri generali di sistema che costituiscono solo una parte, per quanto significativa, delle proprie posizioni creditorie.

Conseguentemente gli operatori, al fine di gestire il credito in modo efficiente, non si basano necessariamente e unicamente su un tale approccio meccanicistico, ma ben possono ricorrere a valutazioni *case by case* o per tipologie o cluster predefiniti di clientela che vengono trasfuse in procedure.

Peraltro, in esito ad una lettura puntuale del punto 3.13, II lett. c) del DCO in esame, ed in particolare laddove si afferma che l'attivazione delle azioni sequenziali previste dal TIMOE a carico delle società di Vendita, nel caso di morosità del cliente finale, debba avvenire, ai fini dell'ammissione di ciascun fattura al Meccanismo, "tempestivamente", emerge anche dalla stessa ARERA un orientamento, del quale peraltro si richiede esplicita conferma in sede di provvedimento finale, che tiene conto della necessaria flessibilità con cui gli operatori, mediante protocolli formalizzati, hanno effettivamente strutturato l'attività di gestione del credito e gli strumenti a loro disposizione (anche quelli forniti dalla regolazione).

Tale orientamento avrebbe anche l'effetto di non gravare oltremodo gli operatori di non giustificati oneri economici e gestionali, giungendo ad un esito che terrebbe conto adeguatamente del contesto in cui le misure regolatorie dovranno operare.

Tale esito avrebbe particolare rilievo con riferimento alla gestione “pregressa” rispetto alla decorrenza delle misure ora prospettate, al fine di non incorrere anche in violazione del principio di irretroattività delle norme, che invece si realizzerebbe per effetto della attribuzione alle norme regolatorie in esame del TIMOE (peraltro in parte oggetto di consolidamento e compiuta definizione nel periodo temporale rilevante) di una portata che le stesse non potevano rivestire all’epoca dei fatti e di cui gli operatori non avrebbero potuto tenere conto nell’assumere, all’epoca, le loro decisioni.

c) l’introduzione di riduzioni degli importi riconosciuti conseguenti all’assunzione del c.d. “recupero implicito” nel pricing da parte degli operatori.

Permangono, ad avviso della scrivente, alcune significative perplessità riguardo all’introduzione del correttivo rappresentato dal c.d. “recupero implicito” nel pricing e alle relative modalità applicative prospettate.

Invero, non è dato comprendere il fondamento dell’assunzione, a livello di sistema, che tutti i venditori abbiano, in modo generalizzato, tenuto conto nei prezzi delle loro offerte proprio della componente di morosità associata agli oneri di sistema, né tantomeno che ne abbiano tenuto conto in modo indifferenziato. Sotto altro profilo, si esprime peraltro apprezzamento per la circostanza che Codesta Autorità abbia accolto il principio secondo cui, a partire dal momento in cui il Giudice amministrativo ha statuito il principio in forza del quale gli OGdS sono esclusivamente in capo al cliente finale, il venditore ha correttamente ritenuto che la morosità ad essi relativa gli sarebbe stata riconosciuta, senza avere, dunque, nemmeno la necessità di trasferire, in tutto o in parte, tale rischio sul prezzo (opzione che del resto avrebbe avuto impatti rilevanti sulle strategie commerciali degli operatori in un contesto competitivo).

(OMISSIS)

2. Osservazioni puntuali

Q.1 Si condivide che sia l’utente del trasporto a partecipare al Meccanismo? Se no, indicare le ragioni in base alle quali la partecipazione al Meccanismo debba essere estesa anche alle altre controparti commerciali.

Q.2 Si ritengono condivisibili le condizioni di accesso al meccanismo degli OGdS non riscossi dai clienti finali?

Si espongono *in primis*, in coerenza con quanto anticipato in sede di osservazioni generali, alcune considerazioni con riferimento a quanto declinato al punto 3.4 del DCO in esame, laddove, senza

peraltro che tale prospettazione sia accompagnata da motivazioni che aiutino a comprenderne le ragioni ed a contestualizzarne la portata, si afferma che dal Meccanismo di riconoscimento in esame sarebbero esclusi gli OGdS non riscossi nell'ambito dei servizi di ultima istanza (Servizio di maggior tutela e Servizio di salvaguardia).

Al riguardo, si osserva quanto segue.

Come anticipato, le sentenze del Giudice amministrativo rilevanti (in quanto da esse origina l'intervento regolatorio in esame), pure richiamate nel DCO, sono state rese nei confronti di Utenti del Trasporto, in quanto soggetti che versano gli OGdS ai DSO (anche) se non incassati dai loro clienti finali e, conseguentemente, la deliberazione di avvio del procedimento di ottemperanza in esame, 109/2017/R/eel, non ha potuto che definire, quale perimetro soggettivo dell'intervento, proprio quello degli Utenti del Trasporto. Tale assetto è del resto ribadito espressamente al punto 3.5 del DCO in esame.

Alla luce di tanto, poiché (anche) i Gestori del Servizio di Salvaguardia rivestono, come noto, la medesima qualifica di Utenti del Trasporto, si assume, nella estrema laconicità di quanto esposto al punto 3.4 del DCO, che tale fattispecie sarà inclusa in un separato ma analogo intervento regolatorio.

Al riguardo, poiché, per quanto già detto, l'estensione al Servizio di Salvaguardia del Meccanismo di riconoscimento degli OGdS origina dalla medesima situazione di fatto e di diritto da cui è derivato il presente DCO, ci si attende che tale ulteriore intervento regolatorio sia processato in tempi certi e congruamente solleciti.

Se ciò non fosse precisato e l'ARERA non provvedesse di conseguenza, l'intervento regolatorio in esame si porrebbe in inevitabile contrasto sia con le richiamate sentenze del Giudice amministrativo (in violazione e/o elusione del giudicato), cui codesta Autorità intende peraltro ottemperare, sia con la stessa deliberazione 109/2017/R/eel di avvio del procedimento in esame.

Ciò detto, si concorda sulla prospettazione che l'accesso al Meccanismo sia facoltativo, che il soggetto che presenta l'istanza debba risultare adempiente alle obbligazioni contrattuali verso i DSO e si comprende che, per ragioni di sistema, l'istanza di partecipazione debba essere presentata unicamente dagli Utenti del Trasporto e, dunque, anche nei casi in cui essi non siano controparte contrattuale dei clienti finali morosi, a causa della interposizione di un *reseller*.

Peraltro, al riguardo, come si declinerà più diffusamente negli spunti di consultazione dedicati ai profili procedurali, non è giustificabile la previsione di porre a carico dell'UdT l'onere di attestare (anche) la veridicità e la correttezza degli importi dichiarati e del rispetto delle condizioni di ammissibilità al Meccanismo laddove (come in tal caso) l'UdT non abbia svolto le funzioni di controparte contrattuale dei clienti finali, posto che in tali casi, e diversamente da quanto previsto all'art. 47 del DPR 445/2000, il soggetto dichiarante (l'UdT) non sarebbe nemmeno a diretta conoscenza dei fatti che sarebbe chiamato a dichiarare, in quanto nell'esclusiva pertinenza di altro soggetto (per l'appunto il *reseller*).

Q3. Si considera correttamente individuato l'ammontare riconosciuto agli utenti del trasporto per OGdS già versati alle imprese distributrici? Analogamente si ritengono correttamente individuati gli OGdS non Riscossi e gli OGdS Rinunciati in ambito di accordi transattivi o di cessione del credito ammessi al Meccanismo?

Si concorda sulla necessità che l'UdT, ai fini dell'accesso al meccanismo di reintegrazione, debba fornire adeguata asseverazione di avere tenuto una condotta improntata ai principi di diligenza ed efficienza per quanto riguarda le attività di gestione del credito.

Destano invece perplessità alcune delle modalità prospettate dall'Autorità per accertare il rispetto di tale principio, in particolare quanto indicato al punto 3.13 ii) c), per le seguenti ragioni:

- la previsione in esame pare in qualche misura assumere che una gestione efficiente del credito debba sempre avere come unico obiettivo da parte dell'UdT la perdita della responsabilità dei prelievi di un POD moroso, da realizzarsi tramite sospensione/interruzione della fornitura a cui deve seguire la cessazione amministrativa. Come anticipato in sede di osservazioni introduttive, una gestione efficiente del credito non può basarsi su un approccio meccanicistico ed indistinto per tutti i clienti finali morosi, ma necessita di adeguate valutazioni da condursi caso per caso, anche in relazione alla valutazione del necessario grado di "tempestività" nelle azioni.
Ad esempio, nel caso di aziende morose, a volte è necessario valutare l'opportunità di sospendere "troppo tempestivamente" la fornitura, in quanto questo potrebbe portare al fallimento del cliente con ricadute negative sull'entità dei crediti recuperabili; in altri casi, ad esempio per clienti mass market, potrebbe essere stato deciso di inviare inizialmente al cliente un sollecito bonario, prima di costituirlo in mora, in base alle politiche di recupero del credito adottato dalle società di vendita;
- con riferimento al periodo pregresso, ad una società di vendita, affinché possa vedere oggi riconosciuto il diritto di non rimanere incisa dagli OGdS non pagati dai clienti finali, viene richiesto, per il passato e dunque in modo retroattivo, di aver adottato in modo sistematico e rigoroso le procedure del TIMOE.

Come anticipato nelle osservazioni generali, si auspica pertanto che Codesta Autorità propenda per l'adozione di un assetto adeguatamente ponderato, che non introduca "ex post" requisiti di ammissione, anche visto il notevole periodo di tempo intercorso tra il perfezionarsi degli interventi giurisprudenziali e l'attuale intervento in sede di ottemperanza.

In particolare, premesso che si concorda sul fatto che siano ammessi al Meccanismo gli OGdS relativi a fatture di trasporto pagate integralmente ai DSO, scadute a partire dal 1° aprile 2016, con termini di pagamento scaduti da almeno 12 mesi (al momento della presentazione dell'istanza) e per i quali la controparte commerciale abbia provveduto ad effettuare la costituzione in mora, si ritiene che, al fine di assicurare in ogni caso un comportamento efficiente dei venditori, le condizionalità in esame siano stabilite in termini di esistenza e di rispetto delle procedure aziendali (naturalmente oggetto di formale attestazione da parte dell'UdT o del reseller, in caso in cui l'UdT non svolga le funzioni di controparte commerciale) che prevedano le azioni indicate dall'Autorità (costituzione in mora, ecc.).

Pertanto, nel valutare il comportamento efficiente del venditore, pare equo e si auspica che l'ARERA specifichi che il venditore deve aver provveduto ad attivare le azioni regolatorie previste dalle sue procedure aziendali, compatibilmente con le tempistiche concretamente praticabili.

Si ritiene inoltre che, in analogia a quanto previsto per il Meccanismo a copertura degli OGdS previsto per i DSO (delibera 50/2018/R/eel), debbano essere ricompresi anche gli ammontari relativi all'IVA (per la quota parte relativa agli OGdS), salvi i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'UdT (o la controparte commerciale nel caso in cui l'UdT non abbia rapporti con il cliente finale) abbia titolo a presentarne richiesta di rimborso o a effettuarne il versamento fino al momento dell'incasso o a non versarla a seguito di una procedura fallimentare o concorsuale.

Si ritiene inoltre necessario che il Meccanismo di reintegrazione preveda il riconoscimento della quota parte degli interessi di mora fatturati e non incassati.

Per quanto concerne poi il tema degli OGdS rinunciati ovvero non riscossi nell'ambito degli accordi transattivi, si auspica la implementazione, al riguardo, delle medesime previsioni inserite nell'analogo Meccanismo applicato per i DSO (delibera 50/2018/R/eel) e per gli altri meccanismi di reintegrazione degli oneri da morosità previsti per i servizi di ultima istanza (salvaguardia, FUI, FDD), mentre si ritiene che quanto proposto nel presente DCO (cfr. il punto 3.16) risulti penalizzante, in modo non motivato, per gli UdT (sia per quanto concerne le soglie, sia perché non pare prevedere un meccanismo a scaglioni, e parrebbe non ammettere al meccanismo, anche in questo caso con effetto retroattivo, gli importi rinunciati qualora siano maggiori del 50% del totale del credito).

Parimenti, non si ritiene giustificabile quanto previsto in tema oneri relativi alla cessione del credito, ossia non si condivide l'applicazione di quanto previsto all'art. 3.16: la presenza di una penalizzazione potrebbe infatti essere un deterrente al ricorso alla effettiva cessione del credito. Quanto prospettato nel DCO in merito alle cessioni, ha come conseguenza la decurtazione degli oneri di cessione ammessi al meccanismo: si propone invece di ammettere al meccanismo il 100% dell'importo rinunciato in occasione della cessione del credito, in analogia anche a quanto già previsto in altri ambiti (FDD, FUI, salvaguardia, riconoscimento degli oneri della morosità relativo alla fornitura di energia elettrica, gas

e servizio idrico integrato alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e giorni successivi).

Non si condivide altresì quanto previsto dall'art. 3.17, ossia che gli OGdS Rinunciati, sarebbero ammessi al Meccanismo solo qualora l'utente cedente abbia individuato le società cessionarie con modalità che garantiscano la cessione efficiente, ovvero mediante una selezione comparativa di soggetti, sollecitando l'offerta di molteplici controparti e selezionando la più efficiente): tale condizionalità, oltre ad avere effetto retroattivo, non risulta essere stata prevista dall'analoga misura vigente per i DSO (delibera 50/2018/R/eel), a cui Codesta Autorità pare ispirarsi nella trattazione del tema.

Si richiede inoltre che (anche) gli OGdS, relativi a fatture oggetto di rateizzazione siano ammessi al Meccanismo, almeno per quanto riguarda le rate scadute e non incassate, posto che una gestione efficiente del credito prevede come noto anche lo strumento della rateizzazione, ed in analogia a quanto previsto dalla regolazione in altre fattispecie (tra l'altro si ricorda che il meccanismo di reintegrazione degli oneri da morosità per i clienti non disalimentabili del servizio di salvaguardia ammette non solo gli importi rateizzati e non scaduti, ma anche quelli delle rate future non ancora scadute, opportunamente attualizzate).

Non si condivide altresì quanto previsto all'art. 3.13 lettera d) in merito all'esclusione dal Meccanismo di eventuali crediti relativi a periodi antecedenti gli ultimi 4 mesi di fornitura per il periodo 2016-2019 (o 5 mesi a partire dal 2020 nei casi di voltura o disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale), per i seguenti motivi:

- anche in questo caso si assume che un cliente moroso che sia rimasto in fornitura per più di 4 o 5 mesi, rappresenti un caso di gestione non efficiente del credito; per quanto già evidenziato in precedenza in tema di gestione del credito, questa deduzione non sempre è corretta, ma andrebbe valutata caso per caso;
- la previsione non tiene in debito conto anche dell'esigenza di non porre a carico degli UdT le tempistiche (ed anche i ritardi) dei DSO nel processare le attività di propria competenza funzionali alla finalizzazione della voltura e della disattivazione della fornitura; la disposizione prevista dal succitato articolo ha valenza retroattiva;
- la previsione di fare riferimento ad un determinato numero di mesi precedenti la voltura o la disattivazione della fornitura fa riferimento ad un principio contabile di competenza, in contrasto con il principio di cassa indicato all'art. 3.10 del DCO.

Si condivide infine che non possano essere ammessi al Meccanismo di reintegrazione in esame gli oneri a suo tempo inseriti in altri Meccanismi di reintegrazione della morosità.

Ne consegue peraltro che, nel caso in cui la controparte commerciale non abbia richiesto a suo tempo l'indennizzo al sistema indennitario, potrà ugualmente partecipare al Meccanismo in esame per tutti i crediti relativi a POD per i quali non era possibile richiedere tale indennizzo, mentre per gli altri POD l'accesso al meccanismo sarà limitato alla parte eccedente l'ammontare di cui avrebbe beneficiato qualora appunto avesse presentato la richiesta al sistema indennitario.

Q.4 Si ritiene condivisibile che l'ammontare riconosciuto consideri gli ammontari già oggetto di recupero nel complesso dei contratti di fornitura a clienti finali (recupero implicito) mediante la determinazione del pricing? Se sì, si ritiene condivisibile la metodologia per l'individuazione di tale componente?

Si richiamano le valutazioni critiche espresse nelle considerazioni generali del presente documento di osservazioni.

Sotto altro profilo, nel confermare apprezzamento per l'accoglimento del principio secondo cui le assunzioni circa l'operatività di un recupero implicito non possono in ogni caso operare dal momento in cui il Giudice Amministrativo ha definitivamente statuito il principio in forza del quale gli OGdS sono esclusivamente in capo al cliente finale, si osserva peraltro che, come del resto riconosciuto al punto 1.5 del DCO a commento, tale principio è stato definitivamente sancito dal CdS con decisione n. 2182 del 24/05/2016 e poi semplicemente confermato dal TAR Lombardia nelle sentenze (237,238, 243 e 244) rese in data 31/01/2017(che, infatti, aderiscono espressamente alla citata decisione del CdS). Ne consegue che, ad avviso della scrivente, sarebbe coerente far cessare l'operatività del meccanismo correttivo non già alla data del 31/01/2017, come proposto, bensì appunto a quella del 24/05/2016.

Qualora Codesta Autorità volesse comunque prevedere ad una quantificazione degli OGdS recuperabili nel pricing per il ridotto periodo corrispondente ai primi 5 mesi del 2016, si evidenziano significative criticità in conseguenza del fatto che la metodologia indicata nel DCO porterebbe comunque ad una stima, dove gli importi unitari rec.PricingBT sarebbero identici per tutti gli operatori. E' evidente che una tale parametrizzazione, che individua quale politica di pricing un operatore nuovo entrante debba aver perseguito, tanto da renderla un benchmark di mercato, sempre con effetto retroattivo, potrebbe avvantaggiare alcune società di vendita e penalizzarne altre in modo del tutto ingiustificato.

In merito agli importi indicati nel DCO, Codesta Autorità presuppone come una gestione del pricing e del recupero degli oneri relativi al credito debba avvenire per tipologia di cliente, quando invece potrebbe avvenire per l'intero portafoglio o per raggruppamento di clienti, non necessariamente coincidenti con le tipologie individuate dal TIT, bensì da logiche di segmentazione della customer base diverse da azienda ad azienda: anche questo porterebbe ad una sperequazione tra i diversi operatori.

Infine, si pone in evidenza come la formula di cui a punto 3.11, pur con la specificazione di cui al punto 3.12, debba essere rivista in merito all'applicazione della stima degli OGdS recuperabili nel pricing.

Ribadendo la nostra contrarietà all'introduzione di tale stima, si pone infatti all'attenzione di Codesta Autorità che il calcolo degli ammontari riconosciuti dovrebbe essere distinto per annualità e non effettuato in forma cumulata, in quanto l'importo a decurtazione degli oneri recuperabili nel pricing, se presente, dovrebbe essere limitato ad un periodo temporale ben definito, compreso tra il 1 gennaio 2016 ed il 24 maggio 2016, e non è corretto che possa dispiegare i propri effetti negativi al di fuori di questo intervallo temporale.

Q5. Per la corretta imputazione degli OGdS Recuperabili nel pricing, si ritiene condivisibile che questa avvenga per i soli clienti finali adempimenti individuando una metodologia univoca per la contabilizzazione della media dei clienti finali serviti/morosi?

Q6. Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tipologia di clienti finali in Bassa Tensione? Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tensione di alimentazione dei punti di prelievo diversa dalla Bassa Tensione. Motivare la risposta.

Q7. Si ritiene correttamente individuato il coefficiente del livello di efficienza dell'utente di trasporto?

Come anticipato nelle considerazioni generali, si ritiene opportuno osservare che la metodologia proposta per il calcolo del coefficiente in esame non sia adeguata, per i seguenti motivi:

- 1) se tutti gli operatori partecipanti al Meccanismo avessero adottato le modalità di gestione del credito di cui al punto 3.13, l'unica ragione per cui il coefficiente σ potrebbe assumere un valore inferiore ad 1 per un determinato operatore sarebbe la composizione del proprio portafoglio clienti rispetto alla media degli operatori partecipanti al meccanismo. E' noto infatti che l'unpaid ratio assume valori significativamente differenziati per le tipologie o cluster di riferimento (clienti domestici, BT altri usi, MT e AT). Nel caso di cui sopra, il mix medio dell'unpaid ratio dei partecipanti al Meccanismo (termine al denominatore della formula di cui al punto 3.29), determinato dal mix medio delle tipologie di clienti finali, diventerebbe di fatto il benchmark di riferimento. Un operatore con un mix di clientela con presenza relativamente maggiore di tipologie caratterizzate da unpaid ratio più alto risulterebbe pertanto ingiustamente penalizzato dal meccanismo, mentre al contrario, rispetto al primo operatore, sarebbe premiato, altrettanto ingiustamente, un operatore con mix di clientela con presenza prevalente di tipologie di clientela caratterizzate da unpaid ratio più basso;
- 2) un operatore particolarmente inefficiente, che vedrebbe pertanto ammessi al Meccanismo degli importi ridotti di OGdS.NR e OGdS.R, avrebbe paradossalmente un "unpaid ratio" (per

come è inteso dalla formula del punto 3.29 come rapporto tra il credito ammesso al meccanismo ed il fatturato complessivo) apparentemente basso e potenzialmente inferiore alla media del sistema, non subendo in tal modo alcuna penalizzazione (σ pari a 1); al contrario, un operatore con un'efficiente gestione del credito, e quindi con alti importi ammessi al Meccanismo, esprimerebbe un "unpaid ratio" apparentemente più alto di altri e sarebbe, per gli stessi opposti motivi, penalizzato dalla metodologia di efficientamento;

- 3) analizzando la formula proposta, risulta che un operatore avente un unpaid ratio identico alla media dei partecipanti sarebbe caratterizzato da un $\delta=1$ e quindi da un $\sigma = 0,90$: questo comporterebbe un'ingiustificata penalizzazione degli ammontari riconosciuti.

Per ovviare, in particolare, alla prima criticità, che rappresenta la distorsione più importante del meccanismo prefigurato, è semplicemente sufficiente applicare la stessa metodologia prospettata di confronto tra l'efficienza nella propria gestione con l'efficienza della generalità degli utenti partecipanti non con riferimento ai dati complessivi di tutte le tipologie di utenza, ma con riferimento a ciascuna delle quattro tipologie di clientela BT domestici, BT altri usi, MT e AT, pervenendo quindi sostanzialmente, per ciascun Utente partecipante, a quattro valori del parametro σ da applicare ai corrispondenti quattro valori di importi ammessi al meccanismo per ciascuna tipologia.

Riteniamo che questo approccio, oltre a rimuovere la distorsione segnalata al precedente punto 1, preservi il pregio della semplicità amministrativa, sia dal punto di vista delle estrazioni a carico degli utenti aderenti al Meccanismo, sia con riferimento alle determinazioni che dovranno essere eseguite da CSEA, in quanto:

- gli utenti aderenti al Meccanismo dovrebbero comunque in partenza estrarre tutti i dati per singola tipologia di utenza (anzi, per singola fattura), prima di accorparli e rendicontarli;
- CSEA, per la determinazione degli importi riconosciuti dal Meccanismo, dovrebbe eseguire il medesimo calcolo solo con riferimento alle quattro categorie d'utenza, sempre e comunque a partire da dati provenienti dagli utenti partecipanti.

Per ovviare, invece, alla seconda problematica sarebbe sufficiente adottare, per ciascun UdT aderente al meccanismo, un parametro di confronto dell'efficienza complessiva della gestione del credito (e non della sola gestione degli incassi sugli importi ammessi al meccanismo, come invece prefigurato dall'Autorità).

Per risolvere la terza criticità evidenziata, sarebbe pertanto opportuno rimodulare la formula, prevedendo che per $\delta \leq 1$ il valore di σ sia 1.

In definitiva, si ritiene che, in luogo del duplice scrutinio di efficienza prospettato dall'Autorità:

- il primo, volto ad escludere dal meccanismo le posizioni che non abbiano rispettato le prescrizioni del TIMOE, qualora la nostra interpretazione espressa al punto b) delle osservazioni generali non trovasse conferma nel provvedimento finale di ARERA e ossia che l'efficienza di un operatore non possa essere misurata sull'aver effettuato i passaggi previsti dalla regolazione del TIMOE nei tempi minimi previsti dallo stesso Testo e nell'assunto (non condiviso) che tale condotta rappresenti necessariamente l'unica modalità efficiente nella gestione del credito;
- il secondo, ulteriore e successivo al primo, caratterizzato dai profili di criticità riscontrati e prima riassunti;

possa essere invece introdotto un **meccanismo di efficientamento** che esprima **l'efficienza reale del processo di gestione del credito per singola tipologia di clientela**, e che segua il seguente iter procedimentale:

- la quantificazione di un importo ammissibile al meccanismo basato sugli importi non riscossi esposti nelle fatture scadute da almeno 12 mesi ed inclusi gli importi rinunciati nell'ambito di accordi transattivi, di cessione del credito o di ristrutturazione del debito, nonché le rate scadute per le posizioni per le quali il venditore abbia provveduto ad effettuare la costituzione in mora, come riscontrabili nella situazione contabile delle società;
- la definizione, per ciascun UdT aderente al Meccanismo, di un tasso di *unpaid ratio* calcolato rapportando al totale degli OGdS esposti, non gli importi ammessi al meccanismo secondo le condizionalità di cui al punto 3.13, ma gli importi calcolati secondo il punto precedente;
- la conseguente definizione, per ciascun UdT aderente al Meccanismo, di parametri δ di confronto dell'efficienza nella gestione del credito omogenei (e non sfalsati perché basati sulla sola efficienza nella gestione degli incassi sugli importi ammessi al meccanismo, come invece prefigurato dall'Autorità nel DCO);
- la conseguente determinazione e applicazione dei coefficienti σ individuati dalla formulazione del paragrafo 3.29 ma partendo dai sopra indicati parametri di efficienza relativa reale e misurata in base ai risultati di efficienza effettivamente conseguiti da ciascun operatore, in piena logica output-based;
- **la differenziazione, in tutti i precedenti passaggi, della valutazione di efficienza per tipologia di cliente finale.**

Q8. Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche per la presentazione dell'istanza di partecipazione?

Come sopra anticipato, si manifesta criticità circa l'obbligo posto a carico dell'UdT di attestare, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 (anche) la

veridicità e la correttezza degli importi dichiarati e del rispetto delle condizioni di ammissibilità al Meccanismo laddove l'UdT non abbia svolto le funzioni di controparte contrattuale dei clienti finali.

In proposito, si ritiene che, sulla scorta di quanto peraltro già prospettato da Codesta Autorità nel DCO 52/2018 (cfr. in particolare il punto 3.9, lett. d)), la dichiarazione di veridicità e di correttezza degli importi dichiarati e del rispetto delle condizionalità debba essere verificata sulla base di una equivalente dichiarazione sostitutiva, resa dalla controparte commerciale dei suddetti clienti finali (appunto il *reseller*), ed accompagnata dall'elenco dei punti di prelievo serviti dalla relativa controparte commerciale nel periodo di riferimento.

Si ritiene inoltre eccessivamente esiguo il termine previsto per il meccanismo a regime, pari a un solo mese, a disposizione dell'UdT per comunicare alla CSEA le informazioni necessarie al calcolo degli ammontari con la presentazione dell'istanza di partecipazione, a seguito della pubblicazione dei moduli da parte della CSEA.

Q9. Si ritiene correttamente individuata la documentazione accessoria all'istanza di partecipazione e necessaria a comprovare quanto dichiarato?

Le proposte di soluzione alle criticità indicate nelle risposte ai precedenti quesiti avrebbero, tra l'altro, il vantaggio di rendere meno onerosa la predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione al Meccanismo; in particolare, la comunicazione dell'esistenza e del rispetto di procedure aziendali volte ad una efficiente gestione del credito renderebbe, in sostituzione della necessità di documentare tutti i requisiti di cui al punto 3.13 ii) c) semplificherebbe notevolmente la predisposizione delle informazioni da comunicare a CSEA. Ovviamente quanto dichiarato dagli operatori, dovrebbe essere riscontrabile, anche su base campionaria, in seguito a verifiche e controlli da parte della CSEA.

Q10. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la prima sessione del meccanismo?

Q11. Si condivide per la prima sessione la previsione di un regime semplificato che consenta un più rapido recupero degli ammontari oggetto del meccanismo? Analogamente, si ritengono correttamente individuati gli ammontari riconosciuti in tale regime?

Si riscontra infine positivamente la circostanza che ARERA abbia previsto, anche se solo con riferimento alla sola prima sessione, un Meccanismo semplificato, con tempistiche invariate rispetto alla procedura operativa ordinaria di cui al punto 4.3, ma con il calcolo degli ammontari riconosciuti

basato con procedura parametrica. Con riferimento a tale meccanismo si chiede pertanto conferma che, in coerenza con le finalità che lo stesso intende perseguire, la partecipazione allo stesso sia subordinata esclusivamente:

a) alla presenza di documentazione attestante la sussistenza di precise procedure aziendali di gestione e tutela del credito nel periodo temporale di competenza degli importi oggetto della prima sessione, suscettibile di verifica da parte di CSEA;

b) alla circostanza che la istanza sia accompagnata da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati degli OGdS rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC e nei bilanci di esercizio approvati.

Si pone in evidenza, anche per la formula di cui all'articolo 4.9 lettera b) relativa al regime semplificato, di apportare le modifiche segnalate alla risposta al quesito Q4 in merito alla decurtazione della stima degli oneri recuperabili nel pricing.

Ribadendo ancora una volta la nostra contrarietà alla introduzione di tale stima, si pone all'attenzione di Codesta Autorità quanto già osservato in sede di meccanismo ordinario e cioè che il calcolo degli ammontari riconosciuti dovrebbe essere distinto per annualità e non cumulato, in quanto l'importo a decurtazione degli oneri recuperabili nel pricing, se presente, dovrebbe essere limitato ad un periodo temporale ben definito, compreso tra il 1 gennaio 2016 ed il 24 maggio 2016, e non è corretto che possa dispiegare i propri effetti negativi al di fuori di questo intervallo temporale.

In merito infine alla percentuale di riconoscimento degli oneri ammessi, pari al 70% (articolo 4.9 lettera b), si evidenzia che tale importo risulta eccessivamente penalizzante, in primis perché opera a decurtazione degli importi ammissibili per il periodo pregresso, nel quale gli operatori hanno assunto le loro decisioni in un contesto in cui le norme regolatorie non avevano quella valenza che solo oggi viene palesata, ed inoltre perché questo effetto si sommerebbe a molti degli elementi di criticità già evidenziati nei punti precedenti, sia perché l'incasso degli oneri di sistema non riscossi dai clienti finali avverrà con significativo ritardo rispetto al momento in cui le società di vendita hanno maturato il diritto di non essere penalizzate: il periodo di attesa va infatti dal 24 maggio 2016 al momento in cui la CSEA liquiderà le posizioni, ossia a novembre 2021 in acconto e nel 2022 a saldo. Si ritiene quindi maggiormente congrua una percentuale non inferiore all'85%.

Si richiede infine di lasciare la facoltà agli operatori di aderire al Regime semplificato, in alternativa al Regime ordinario, anche per le sessioni di rendicontazione successive alla prima, estendendo quindi la possibilità di adesione alle modalità semplificate anche alle posizioni "future" e non solo al periodo pregresso.

Si fa peraltro notare che le stesse posizioni creditorie del periodo pregresso (intese come i mancati incassi per OgS che saranno maturati al momento dell'approvazione del provvedimento finale), non potranno essere interamente rendicontate in occasione della prima sessione del Meccanismo, in quanto per la rendicontazione delle posizioni dovrà essere verificata la condizione di cui al paragrafo 3.13, ii b) (termini di pagamento scaduti da almeno 12 mesi al momento della presentazione dell'istanza). Per tale motivo, riteniamo che il Regime semplificato debba essere certamente esteso (perlomeno) alla seconda sessione del Meccanismo, fermo restando l'auspicio – sopra espresso - di una sua introduzione anche per le successive sessioni, e quindi generalizzata.